

Deliberazione n. 71/2008/parere 12



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente
dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere
dr. Antonio Libano	Consigliere relatore
dr. Massimo Romano	Consigliere
dr.ssa Maria Teresa D'Urso	Referendario

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il
funzionario Laura Villani.

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei
conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le
successive modificazioni ed integrazioni;

visti la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23

ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge 131 del 2003 stipulata tra la regione Emilia Romagna, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e la Conferenza Regioni – Autonomie Locali dell'Emilia Romagna in data 27 marzo 2007;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Rottofreno (PC);

vista l'ordinanza presidenziale n. 32 del 16 settembre 2008, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Antonio Libano;

ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Rottofreno (PC), Comune soggetto al patto di stabilità interno, ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante alcune problematiche connesse all'applicazione dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, in materia di riduzione della spesa per il personale.

In particolare il quesito si è riferito alla ipotesi di stabilizzazione del personale precario come misura alternativa alla esternalizzazione, ora in atto presso quel Comune, dei servizi socio-educativi e a quella della corresponsione, al personale tecnico dipendente, degli incentivi di progettazione interna, nell'imminenza della realizzazione di nuovi edifici scolastici.

La scelta di stabilizzare il personale precario già addetto ai servizi socio-educativi, sarebbe, secondo il Sindaco, più consona agli interessi dell'Ente, in quanto comporterebbe minore spesa ed offrirebbe maggiore continuità educativa. Quella di incaricare il personale tecnico dipendente, comporterebbe l'utilizzo dei geometri addetti all'Ufficio tecnico comunale per la progettazione e direzione lavori, con il conferimento di incarico esterno per la sola progettazione e calcolo delle strutture in

cemento armato. Anche per questo caso è prevista una riduzione complessiva degli oneri connessi agli interventi programmati.

Tali soluzioni, tuttavia, troverebbero, secondo il richiedente, ostacolo nelle disposizioni di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, in materia di riduzione delle spesa di personale, che sono state richiamate da questa Sezione in sede di controllo nella deliberazione n. 5/2007/G del 30 ottobre 2007.

ritenuto in

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con delibera approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, e con successiva delibera n. 5/2006 del 26 maggio 2005 ha indicato i requisiti di carattere soggettivo e oggettivo necessari per l'ammissibilità di tali richieste.

Sulla scorta di tali indicazioni, si può affermare che, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, la richiesta di parere qui all'esame, può considerarsi ammissibile.

Venendo all'esame del merito, va detto che delle questioni insorte sulla interpretazione ed applicazione della norma soprarichiamata, questa Sezione si è più volte occupata in sede consultiva (del. 4/2008/parere 2 – del. 5/2008/parere 3 e del. 70/2008/parere 11).

In tali atti è stato espresso il convincimento che, la materia del contenimento delle spese per il personale degli enti locali, a seguito della disciplina di cui all'art. 1, comma 557 della legge 27/12/2006 n. 296, come modificata dalle disposizioni intervenute nel 2007, non è più regolata da quei dettagliati parametri di riferimento presenti nella legislazione precedente, ma da più generali, ma non meno concreti, vincoli di contenimento della spesa del settore, cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno devono attenersi, ricorrendo, ove possibile, alla razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative per migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali del settore.

Aderendo a tale orientamento si è anche ammesso che, in base ai criteri di contenimento della spesa che emergono dalle norme all'esame, gli enti interessati possano valutare autonomamente l'entità delle riduzioni da apportare al settore del personale, tenendo comunque presente, al fine di dare coerenza alla progressiva manovra in atto, che il dato di

partenza degli interventi deve essere quello concretamente ottenuto nell'anno 2006.

I criteri appena esposti vincolano comunque gli enti ad una coerente strategia di contenimento della spesa nel settore, sia pur calibrata secondo le loro autonome valutazioni, per cui si deve dire (richiamando quanto già espresso nella delibera di questa Sezione n. 65/2007/G) che non possono considerarsi coerenti ai suddetti criteri tutte quelle scelte che tale contenimento non producono o che, addirittura, si risolvono in una inversione della tendenza virtuosa indicata dal legislatore

La costante e puntuale presenza nelle leggi finanziarie del richiamo a questo specifico obiettivo, induce l'interprete a ritenere che proprio il contenimento della spesa per il personale rappresenti un punto essenziale ed inderogabile del generale disegno di riequilibrio della finanza pubblica, per cui ogni scostamento da tale obiettivo, sia pure compensato dalla diminuzione di altre poste passive del bilancio, va valutato con estrema cautela.

Così la prospettata ipotesi della stabilizzazione del personale precario già addetto ai servizi socio-educativi, anche se inizialmente potrebbe risultare più conveniente della gestione esternalizzata di quei servizi, potrebbe non tornare utile al Comune di Rottofreno, ove si consideri che la spesa delle unità

stabilizzate tende sicuramente negli anni a venire ad un costante ed incontenibile aumento, rendendo difficile proprio quella manovra di progressivo contenimento in cui l'Ente stesso si troverà impegnato per il futuro.

Quanto alla corresponsione degli incentivi di progettazione interna a favore del personale, chiamato alla progettazione degli edifici scolastici programmati dal Comune, tale scelta, peraltro prevista dalla legge fin dal 1994, non pare possa essere apportatrice di un appesantimento permanente degli oneri del settore del personale e può rivelarsi utile dal punto di vista sia operativo che finanziario, come sottolineato dal Sindaco nel quesito rivolto a questa Sezione.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 19 settembre 2008.

IL PRESIDENTE

f.to (Mario Donno)

IL RELATORE

f. to (Antonio Libano)

Depositata in segreteria il 19 settembre 2008

Il Direttore di segreteria

f. to (dr.ssa Rossella Broccoli)